

Associazione
Ricreativa
Cavagnago

STATUTO

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente statuto, l'«Associazione Ricreativa Cavagnago (ARC)» (in seguito l'Associazione).
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue alcuno scopo lucrativo.
3. L'Associazione ha sede a Cavagnago, comune di Faido, presso il domicilio del segretario.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Scopi

5. L'Associazione ha lo scopo di contribuire, con ogni mezzo ritenuto idoneo, alla promozione del territorio in cui essa ha sede. Essa mira al raggiungimento di tale scopo principalmente:
 - a) contribuendo, in sinergia con le preposte autorità comunali, alla promozione del centro multifunzionale di Cavagnago, ufficialmente detto «Casa Comunale»;
 - b) organizzando o, se possibile, sostenendo attività ricreative, aggregative, sociali, culturali, sportive o di pubblica utilità, riferite alla frazione di Cavagnago;
 - c) affiancando per i medesimi fini le altre entità operanti sul territorio, in riferimento alla Traversa tutta;
 - d) creando contatti e collaborando costruttivamente con soggetti vari quali: autorità comunali, cantonali, patriziali, parrocchiali, uffici di promozione turistica, associazioni, società, gruppi e singole persone;
 - e) stimolando e rafforzando, all'interno ed all'esterno dell'Associazione, i sentimenti di amicizia e partecipazione tra tutti coloro che si sentono legati affettivamente al territorio in questione.

Risorse

6. Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) Inventario del materiale di proprietà dell'Associazione.
 - b) Contributo sociale.
 - c) Proventi derivanti dall'organizzazione di attività secondo gli scopi dell'Associazione.
 - d) Sovvenzioni, donazioni e sussidi di ogni genere.
 - e) Altre possibili entrate.

Contributo sociale

7. L'ammontare del contributo sociale minimo annuale per persona è fissato dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo.
8. Da parte dei soci, il pagamento del contributo sociale minimo annuale deve essere effettuato, entro la fine dell'anno di esercizio corrente.
9. Il contributo sociale minimo annuale è sempre dovuto interamente ed è valido per l'anno di esercizio corrente.
10. Tutti i soci, inclusi i membri del comitato direttivo, sono tenuti al pagamento del contributo sociale minimo annuale.
11. L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Soci

12. Possono diventare soci dell'Associazione, in veste privata o in rappresentanza di organismi pubblici o privati, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età.
13. L'Associazione prevede la partecipazione alla stessa tramite il ruolo di «socio attivo».
14. Tutti i soci hanno diritto, a partire dai 12 anni di età, ad un singolo voto deliberativo in seno all'assemblea dei soci ed, a partire dai 18 anni di età, all'eleggibilità alle cariche previste dall'Associazione.
15. L'ammissione di nuovi soci può avvenire, in ogni tempo, tramite il pagamento del contributo sociale.
16. Il comitato direttivo ha la facoltà di rifiutare un'ammissione, dandone motivazione scritta. Contro tale decisione di rifiuto è data la possibilità, entro 20 (venti) giorni, di ricorso scritto. L'assemblea dei soci deciderà poi inappellabilmente durante la prossima assemblea ordinaria.
17. I soci perdono tale qualità in caso di decesso.
18. I soci vengono ritenuti automaticamente dimissionari in seguito al non pagamento del contributo sociale minimo annuale entro il termine indicato all'art. 8. Il comitato direttivo ha comunque la facoltà, se lo desidera, di inviare un promemoria non impegnativo ai soci in questione.
19. I soci perdono tale qualità in caso di espulsione da parte del comitato direttivo in seguito al non adempimento dei loro obblighi finanziari verso l'Associazione.
20. I soci perdono tale qualità in caso di espulsione da parte del comitato direttivo. Se esso considera un socio non più idoneo ad appartenere all'Associazione, può infatti escluderlo, tramite voto di maggioranza semplice dei voti espressi (le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati). Questa decisione non soggiace al giudizio dei tribunali. Contro tale decisione è data la possibilità, entro 20 (venti) giorni, di ricorso scritto. L'assemblea dei soci deciderà poi inappellabilmente durante la prossima assemblea ordinaria.
21. I soci che hanno perso tale qualità non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto ad un rimborso del contributo sociale pagato per l'anno di esercizio corrente.

Organi dell'Associazione

22. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) L'assemblea dei soci.
 - b) Il comitato direttivo.

Assemblea dei soci

23. L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi soci, inclusi i membri del comitato direttivo.
24. Sono di competenza dell'assemblea dei soci:
- a) L'approvazione o la modifica dello statuto.
 - b) L'elezione, la conferma o la mancata rielezione dei membri del comitato direttivo.
 - c) L'approvazione dei conti annuali.
 - d) L'approvazione del contributo sociale annuale definito dal comitato direttivo.
 - e) La decisione inappellabile inerente i casi di ricorso contro le decisioni di non ammissione o espulsione di soci da parte del comitato direttivo.
 - f) La decisione inerente le trattande presenti nell'ordine del giorno.
 - g) La decisione sullo scioglimento dell'Associazione.
 - h) La delibera in merito a tutte le questioni che non sono riservate ad'altro organo dell'Associazione.
25. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
26. L'assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo una volta all'anno, nell'arco del primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio (di regola l'ultima domenica di marzo) e con preavviso a ciascun socio per iscritto (lettera o posta elettronica) di almeno 10 (dieci) giorni dalla data prevista, indicando luogo, ora e data come pure i punti dell'ordine del giorno.
27. La convocazione dell'assemblea straordinaria avviene in seguito alla richiesta, motivata in forma scritta (lettera o posta elettronica), da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei soci oppure di almeno 3 (tre) membri del comitato direttivo. Essa può quindi essere indetta in ogni momento dell'anno, con un preavviso scritto (lettera, posta elettronica) ai soci di almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, comunicando i punti dell'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.
28. Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie solo i soci in regola con il pagamento del contributo sociale.

29. Fatta eccezione per i casi specifici indicati nel presente statuto, le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi (le astensioni ed i voti non validi non vengono conteggiati). In caso di parità di voti, decide il voto del (della) presidente o di chi ne fa le veci.
30. Le assemblee convocate sono valide con qualsiasi numero di soci presenti.
31. Fatta eccezione per i casi specifici indicati nel presente statuto, le votazioni si effettuano per alzata di mano.
32. Non è permesso farsi rappresentare mediante conferimento di procura.
33. Ogni socio ha diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, notificandoli al comitato direttivo per iscritto entro il 15 febbraio dell'anno di esercizio corrente.
34. L'assemblea è presieduta dal presidente in carica o da chi ne fa le veci.
35. Le proposte formulate dai soci durante lo svolgimento dell'assemblea e non figuranti nell'ordine del giorno, possono essere prese in esame e, quindi, se necessario, messe in discussione subordinatamente all'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti. Se lo ritiene necessario il comitato direttivo ha il diritto di rinviare la decisione finale ad una successiva assemblea dei soci. In nessun caso potranno essere tenute in considerazione proposte tendenti alla revisione degli statuti dell'Associazione, dal momento in cui non figurino espressamente nelle trattande.
36. Per le modifiche statutarie occorre il voto affermativo di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'assemblea.
37. L'elezione del comitato direttivo avviene, in sede dell'assemblea ordinaria dei soci, secondo il seguente procedimento:
 - (1) il comitato direttivo uscente sottopone al voto dell'assemblea dei soci una lista di candidati di numero compreso come all'art. 41 (quarantuno) del presente statuto;
 - (2) se la lista proposta ottiene almeno 1/3 (un terzo) dei voti dei soci presenti, il comitato direttivo viene automaticamente eletto;
 - (3) se la lista ottiene meno di un 1/3 (un terzo) dei voti dei soci presenti, sarà compito dell'assemblea dei soci allestire una lista alternativa di candidati;
 - (4) qualora il numero di candidati presenti in codesta lista alternativa superi il numero massimo di persone eleggibili, come da art. 41 (quarantuno) del presente statuto, sarà necessaria l'organizzazione di una successiva assemblea straordinaria dei soci, durante la quale verrà espletato un voto a scrutinio segreto che porterà all'elezione dei candidati maggiormente votati. In caso di parità tra due (o più) candidati il presidente uscente o chi ne fa le veci designa il (i) candidato (i) eletto (i);
 - (5) qualora qualora il numero di candidati presenti nella lista alternativa non superi il numero massimo, come da art. 41 (quarantuno) del presente statuto, di persone eleggibili, il comitato direttivo alternativo viene automaticamente eletto.

Comitato direttivo

38. Al comitato incombono tutti i compiti che non sono di spettanza dell'assemblea dei soci ed in modo particolare:
- a) I compiti specifici da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali, con i mezzi che si ritengono più opportuni.
 - b) Il compito di garantire l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione.
 - c) Il compito di rispettare e attuare le decisioni prese dall'assemblea dei soci.
 - d) La definizione e la presentazione del programma annuale delle attività.
 - e) L'approvazione delle spese.
 - f) L'allestimento dei bilanci e consuntivi.
 - g) Le ammissioni, le dimissioni e le esclusioni dei soci.
 - h) La cura dei rapporti con le entità pubbliche o private, al fine del perseguimento degli scopi associativi.
 - i) L'esame dei reclami dei soci ed i relativi provvedimenti.
 - j) La presa di posizione nei confronti di altre questioni che venissero sottoposte al suo giudizio.
 - k) La nomina di eventuali commissioni o singoli delegati che collaborino al raggiungimento dello scopo sociale.
 - l) La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.
 - m) La compilazione del verbale di ogni assemblea e delle riunioni di comitato.
39. Il comitato direttivo viene eletto dall'assemblea per la durata di 1 (uno) anno ed i suoi membri possono sempre essere rieletti.
40. Il comitato direttivo nomina al suo interno in maniera collegiale un (a) presidente, un (a) vice-presidente, un (a) segretario (a) ed un (a) cassiere (a). Un'unica persona può ricoprire eccezionalmente 2 (due) funzioni. Un'unica persona non può assumere contemporaneamente la funzione di presidente e vice-presidente.
41. Il comitato direttivo è composto da almeno 5 (cinque) fino ad un massimo di 8 (otto) membri.
42. In caso di indisponibilità del presidente il suo ruolo all'interno dell'Associazione viene assunto dal vice-presidente.
43. Fatta eccezione per i casi specifici indicati nel presente statuto, le decisioni in seno al comitato direttivo sono prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi (le astensioni ed i voti non validi non vengono conteggiati), ed in presenza di almeno la metà dei

membri, più 1 (uno). In caso di parità di voto, quello del (della) presidente o di chi ne fa le veci è determinante.

44. Gli incarichi sociali dei membri del comitato direttivo sono a titolo gratuito.
45. Il comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'Associazione.
46. Il comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'Associazione o esterna ad essa.
47. Si riunisce, previa convocazione da parte del presidente o da parte di almeno 3 membri del comitato direttivo, ogni volta che le questioni dell'Associazione lo esigono.
48. In caso di dimissioni di un membro del comitato direttivo, i membri restanti possono eleggere autonomamente e collegialmente un sostituto ad interim.
49. Nel caso in cui un membro del comitato direttivo, non adempisse agli obblighi assunti, il comitato direttivo ha la facoltà, tramite voto unanime degli altri membri, di sospenderlo dalla carica in seno al comitato. I membri restanti possono eleggere autonomamente e collegialmente un sostituto che resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria dei soci. A meno che non venga conclusa una procedura di espulsione come indicato all'art. 19 (diciannove) oppure all'art. 20 (venti) del presente statuto, il membro sospeso resta comunque socio dell'Associazione.
50. Il comitato direttivo può invitare una o più persone a partecipare, in qualità di uditore senza diritto di voto, alle assemblee dei soci ordinarie o straordinarie.
51. Secondo la modalità di decisione indicata all'art. 43, il comitato direttivo ha la facoltà di acquistare o affittare beni materiali o immateriali, mobili o immobili, utili al perseguimento degli scopi associativi.
52. Nell'ambito del perseguimento degli scopi associativi, il presidente ed il segretario oppure il presidente ed il vice-presidente, possono, di comune accordo, disporre autonomamente di importi fino ad un massimo di 500.-- (cinquecento) CHF.

Diritto di firma

53. L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e del segretario.
54. Per quanto riguarda la gestione del conto bancario valgono singolarmente le firme del presidente o del segretario.
55. Singoli membri del comitato direttivo firmano, per casi specifici, soltanto se espressamente delegati dal comitato direttivo con regolare procura.

Responsabilità

56. Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei soci.
57. La responsabilità di un socio è limitata al pagamento del contributo sociale.

Scioglimento dell'Associazione

58. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente da un'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata, su richiesta da parte del comitato direttivo o almeno 2/3 (due terzi) dei soci, per discutere questo oggetto, con il voto di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti. Qualora non dovesse essere approvato lo scioglimento, l'assemblea dei soci dovrà garantire le diverse funzioni del comitato direttivo con la nomina di nuovi membri.
59. In caso di scioglimento dell'Associazione il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Disposizioni finali

60. Lo statuto in forma costitutiva è stato approvato dall'assemblea del 05.05.2019 ed è entrato in vigore immediatamente.
61. Il presente statuto sostituisce tutte le versioni precedenti dello stesso ed entra in vigore immediatamente.

Versioni statuto

Versione	Data	Descrizione	Stato
V1.0	05.05.2019	Costitutivo	Ufficiale
V1.1	24.10.2021	Modificato articoli 7,8,9,15,18,19,21, 41. Inserito nuovo articoli 51 e 52.	Ufficiale

Per l'Associazione:

Data e luogo: Cavagnago 24.10.2021

Il (la) presidente: 

Il (la) segretario (a): 